

STATUTO dell'Associazione

OFFICINE ROUSSEAU

-Esperienze egualitarie e autogestite di crescita collettiva - APS

Premessa

-

Non si è riusciti a trovare una formula neutra, chiara e concisa che includesse anche le persone non binarie quando si parla di persone che aderiscono all'Associazione. Si userà quindi la denominazione "associati e associate", specificando qui che con questa si vogliono comprendere anche le persone che non si riconoscono né nell'identità di genere maschile né in quella femminile.

Introduzione

-

L'Associazione è un'entità collettiva, i cui componenti sono detti associati e associate. L'Associazione garantisce la democrazia interna, afferma il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e promuove la partecipazione di tutti gli associati e tutte le associate alla vita associativa.

L'Associazione intende contribuire alla costruzione di una società equa, pacifica e felice, strutturata sulla collaborazione tra gli individui e non sullo sfruttamento e sull'autoritarismo. Si ispira a principi di: solidarietà, priorità della persona sul denaro, partecipazione attiva e democratica alla vita sociale, valorizzazione delle diversità individuali (come fonti di arricchimento per i singoli e per la società), superamento di tutte le forme di violenza nei rapporti sociali.

L'Associazione intende proseguire e sviluppare ulteriormente l'esperienza effettuata dalla Cooperativa Centri Rousseau dal 1968 al 2015, ispirandosi al "Modello Politico Pedagogico dei Campeggi e delle esperienze comunitarie della Cooperativa Centri Rousseau - Atti del Seminario di Paderno Dugnano 4-5-6 febbraio 2005", arricchendolo con nuove esperienze e successive verifiche, riflessioni e rielaborazioni.

Art 1 - Denominazione-sede-durata

È costituita con sede in Milano, l'Associazione di Promozione Sociale "OFFICINE ROUSSEAU - Esperienze egualitarie e autogestite di crescita collettiva - APS" (in seguito chiamata per brevità "l'Associazione") ai sensi del D. Lgs.117/2017, del Codice Civile, della normativa in materia oltre che del presente statuto.

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e delle associate e di terzi. L'Associazione ha durata illimitata e potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2 - Scopo e attività

Art. 2.1) L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alla lettera d) e i) dell'art. 5 del D. Lgs.117/2017. L'Associazione si avvale in modo prevalente del volontariato dei

propri associati e associate, e opera in via principale attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, educative, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, impegnandosi a:

- a. favorire la formazione e lo sviluppo pedagogico, culturale, educativo, sociale e personale, di ciascun associato e associata e di qualunque persona scelga di aderire alle attività da essa organizzate;
- b. promuovere la pratica del volontariato, valorizzando la libera espressione e lo sviluppo delle capacità e potenzialità di ciascun individuo all'interno di attività sociali strutturate e di una rete di scambi culturali;
- c. progettare ed attuare iniziative aggregative, anche sperimentali, ispirate ai principi citati sopra;
- d. realizzare ambienti solidali attenti ai valori della convivenza e alle idee e sensibilità di ciascuno;
- e. realizzare le proprie attività coerentemente con scopi di sviluppo sostenibile ed approfondire tale tematica al proprio interno.

Gli associati e le associate intendono perseguire gli scopi di:

- I. crescita personale, scambio culturale ed arricchimento umano;
- II. formazione personale e sviluppo di competenze in campo socio-educativo-assistenziale ed animativo;
- III. sperimentazione di esperienze politico-pedagogiche e di modalità educative innovative.

Art.2.2) L'Associazione persegue i propri scopi attraverso le seguenti attività, aperte a tutte le fasce d'età e che possono svolgersi sia in Italia che all'estero:

- a. esperienze di partecipazione attiva e di vita comunitaria, fra le quali vacanze per ragazzi e ragazze, bambini e bambine e famiglie, campus diurni per bambine, bambini, ragazze e ragazzi e altri centri di vita associata;
- b. iniziative aggregative e ludico-educative;
- c. partecipazione alle Commissioni di cui all'art. 7 e altre forme di autoorganizzazione delle attività e di autogestione dei e delle partecipanti;
- d. attività di formazione e di autoformazione;
- e. attività di carattere editoriale;
- f. altre attività riconducibili all'interno degli scopi statutari.

Art. 2.3) Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione può aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie, finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive accessorie e strumentali alle attività di interesse generale.

Art. 3 – Associati e associate

Art. 3.1) Possono essere ammessi come associati e associate persone singole ed Enti terzi che condividano gli scopi dell'Associazione e la loro realizzazione.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 3.2) La domanda di ammissione ad associato o associata è libera e deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più Consiglieri a valutare la domanda di ammissione con facoltà di accettazione immediata oppure di rinvio al Consiglio Direttivo per l'approvazione della stessa entro 30 gg dalla presentazione. Il rigetto della richiesta di associarsi deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato per iscritto all'interessato o all'interessata specificandone i motivi.

Art. 3.3) Tutti gli associati e le associate hanno il dovere di versare la quota associativa annuale, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di svolgere gli incarichi comunemente concordati.

Indipendentemente dall'età anagrafica, tutti gli associati e le associate che hanno provveduto a versare la quota associativa annuale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione devono essere invitati a partecipare alle Assemblee, con pieno diritto di parola, di proposta e di voto. Gli associati e le associate minorenni, presenti in Assemblea, esercitano i diritti suddetti nelle forme consentite dalla legge. Possono essere eletti alle cariche sociali gli associati e le associate in regola con il versamento della quota associativa annuale e maggiorenni.

Gli associati e le associate hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 4 – recesso e esclusione

La qualità di associato e di associata è persa per:

- a. decesso;
- b. dimissioni volontarie;
- c. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e/o per persistenti violazioni degli obblighi statutari; prima di procedere nell'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato o all'associata gli addebiti che gli o le vengono mossi, consentendogli o consentendole facoltà di replica; il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni; contro tale delibera l'associato escluso o l'associata esclusa può proporre istanza di riesame alla prima Assemblea utile.

L'associato o l'associata in caso di recesso o esclusione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 - Organi e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati e delle associate
- b. le Commissioni
- c. il Consiglio Direttivo
- d. il o la presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è conforme a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.6 - Assemblea degli associati e delle associate

Art. 6.1) L'Assemblea degli associati e delle associate è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati e le associate in regola con il versamento della quota associativa annuale, può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro i primi 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 10% delle persone associate in regola con il versamento della quota sociale.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate per iscritto tramite lettera, e-mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. La comunicazione deve indicare: l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione; quest'ultima deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea può svolgersi anche con i membri dislocati in più luoghi collegati per via telematica. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i e le partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni.

Art. 6.2) Assemblea ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% delle persone associate in regola con il versamento della quota associativa annuale, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 20% delle persone associate in regola con il versamento della quota associativa annuale e comunque con un numero minimo di 10 partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono approvate a maggioranza dei e delle presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. discutere e approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo annuale;
- b. definire il programma delle attività;
- c. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente presidente e Vicepresidente;
- d. istituire le Commissioni per la progettazione e l'organizzazione delle attività associative;
- e. deliberare l'importo della quota associativa annuale;
- f. discutere e approvare eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi sociali;
- g. deliberare sulle responsabilità dei Consiglieri;
- h. decidere sul ricorso degli associati e delle associate esclusi, ai sensi dell'art. 4;
- i. discutere e decidere in merito a questioni di carattere economico di ingente rilevanza;
- l. discutere e decidere su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale.

Art. 6.3) Assemblea straordinaria

In prima e in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% delle persone associate in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a. modifiche dello statuto, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta delle persone associate in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- b. scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio sociale, per il quale occorre il voto favorevole di almeno il 75% delle persone associate in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nell'Assemblea straordinaria è consentita l'espressione del voto per delega ove ciascun partecipante non può rappresentare più di due associati e associate.

Art. 7 – Volontari e volontarie e attività di volontariato

L'associato o associata volontario o volontaria svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario o associata volontaria è incompatibile con qualsiasi

forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario o associata volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati e associate volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 8 – Commissioni

Le Commissioni sono una delle principali forme della vita associativa, si costituiscono e sono nominate all'interno dell'Assemblea. Si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati e delle associate. Possono essere composte da associati e associate di qualsiasi età.

Le Commissioni, su mandato dell'Assemblea, progettano ed organizzano le attività associative, che vengono successivamente approvate dall'Assemblea o, solo in caso di urgenza, dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 15 (quindici) membri, nominati dall'Assemblea, e dura in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 30 % dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei e delle presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno presidente e Vicepresidente, se non eletti dall'Assemblea. Sono ammesse le riunioni in teleconferenza con le stesse regole previste dall'art. 6.1 per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività, che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati e delle associate.

Nello specifico:

- a. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- c. può proporre all'Assemblea eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- d. approva le proposte formulate dalle commissioni istituite dall'Assemblea;
- e. formula l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- f. delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
- g. distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
- h. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati con le modalità di cui all'art. 3.2;
- i. delibera in merito all'esclusione di associati e associate.

In caso venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli e quelle rimasti in carica devono convocare l'Assemblea senza indugio affinché provveda alla sostituzione dei e delle mancanti.

Art. 10 - presidente

Il o la presidente è legale rappresentante dell'Associazione, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed ha l'uso della firma sociale. Ha l'autorizzazione a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri, consigliere, associate o associati, con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni di ordinaria gestione sono esercitate dal Vice presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il o la presidente.

Art. 11 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 12 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 13 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Assemblea che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal o dalla presidente dell'Associazione, quale legale rappresentante.

È facoltà dell'Assemblea delegare il Consiglio Direttivo ad approvare le convenzioni suddette.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del o della presidente, presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni o eredità che eventualmente dovessero pervenirle. Il patrimonio è altresì costituito dagli eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria,

e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati e le associate, neanche in forma indiretta.

Un eventuale avanzo di gestione potrà confluire in un fondo di riserva ed essere successivamente reinvestito esclusivamente a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16 – Fondo di solidarietà

L'Assemblea può istituire e regolamentare un fondo di solidarietà a favore di particolari categorie di persone svantaggiate, quando consideri importante la loro partecipazione a determinate iniziative a corrispettivo specifico promosse dall'Associazione e per questo sostenga per loro conto, in tutto o in parte, le quote partecipative.

Art. 17 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e delle associate, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'eventuale organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari e delle volontarie, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati e associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei Beni

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 6.3 del presente statuto.

Art. 19 – Altro

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Approvato a Milano il 18 ottobre 2020

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Massimo Trizio)